

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: SCANO PIERO FRANCESCO (C.F.: SCNPFR95R10A192Z), nato ad Alghero il 10/10/1995 e residente ad Ittiri (SS) in Via Roma n. 179 (07044), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro – tempore*
- **U.S.R. PER LA SARDEGNA**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: PORTOGHESE MATTEO, elettivamente domiciliato in Via Umbria n. 7 (09033), Decimomannu (CA);

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 28.03.2022 dal ricorrente per la classe di concorso "A012- Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" per la Regione Sardegna, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi

alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;

3. Dell'avviso prot. n. 8946 del 26.04.2022 e del relativo elenco con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Sardegna ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A012" di appartenenza del ricorrente, non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere il ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A012" di appartenenza.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierno ricorrente è un docente che, a seguito della pubblicazione del bando del concorso ordinario indetto con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, presentava la relativa domanda di partecipazione (**cfr. doc.ti 1 - 2: D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020; Domanda di partecipazione**).

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la *"copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante"*.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale, elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000.

L'art. 3 del Bando rubricato "Requisiti di ammissione" prevedeva che: *"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione*

specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva èolta positivamente

solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta *computer based*, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità **(Cfr. doc. 3: D.D. M.I. n. 23/2022)**:

1. Per i **posti comuni**, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.
2. Per i **posti di sostegno**, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. Per i **posti comuni e di sostegno**, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

Il ricorrente, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione per la Regione Sardegna, veniva convocato per lo svolgimento della prova scritta in data 28.03.2022 (**cf. doc. 4: Convocazione prova scritta; Prova scritta**).

Successivamente allo svolgimento della prova scritta, nel corso della medesima giornata, al ricorrente veniva comunicato l'esito della prova sostenuta, in relazione alla quale il medesimo otteneva il punteggio di 68,00/100.

In seguito, accedendo alla propria area personale della piattaforma "Concorsi e procedure selettive" predisposta dal Ministero dell'Istruzione, il ricorrente poteva avere accesso all'elaborato svolto.

Successivamente, con avviso prot. n. 8946 del 26/04/2022, l'Amministrazione resistente pubblicava l'elenco dei candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, all'interno del quale non è inserito il nominativo del ricorrente (**cf. doc. 5: Avviso prot. n. 8946 del 26.04.2022**).

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta dal ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati ed in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali o comunque non unicamente valide rispetto alle altre opzioni date, come si evince dai programmi di studio che i docenti sono stati chiamati a seguire per la preparazione alla suddetta prova.

Al docente non è stato pertanto consentito l'espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, meglio specificate *infra*, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, così come modificata ed integrata dal D.D. n. 23/2022, il Ministero dell'Istruzione è incorso in una serie di violazioni, consistenti nella mancata corretta individuazione delle risposte da considerarsi corrette o nella coesistenza di più risposte considerate corrette in relazione ai quesiti somministrati nell'ambito della prova scritta per la classe di concorso "A012" di appartenenza del ricorrente.

Si rappresenta che il ricorrente, in possesso di notevoli comprovati requisiti nell'ambito delle materie di riferimento per la propria classe di concorso, otteneva il punteggio pari a 68,00/100 e dunque, per soli 2,00 punti, non superava la prova scritta del concorso in oggetto.

La mancata ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha considerato come giuste risposte invece errate o ha inserito nello stesso quesito più risposte corrette .

Con la pubblicazione dei **"Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta"** in relazione alla classe di concorso "A012" di appartenenza del ricorrente, il Ministero dell'Istruzione ha così previsto: *"In particolare i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A012 sono così distribuiti, per entrambe le sessioni previste: a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento, ivi compresa la conoscenza integrale e l'esegesi della Commedia dantesca, conformemente al programma concorsuale. Sono stati proposti brevi testi in prosa e in poesia, da comprendere nel significato e nei caratteri linguistici, stilistici, retorici, metrici, narratologici. Sono stati proposti quesiti di riconoscimento e attribuzione dei testi ai rispettivi autori e di collocamento nel contesto storico-letterario, sempre conformemente al programma. Sono stati altresì inseriti in*

maniera proporzionale quesiti di riflessione metalinguistica a diversi livelli di analisi, conformemente al programma. b) 12 quesiti di Storia, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi in maniera proporzionale quesiti di Storia antica, dell'alto e del basso Medioevo, dell'età moderna, dell'Ottocento, del Novecento e della contemporaneità per quanto attiene alla conoscenza dei principali riferimenti storiografici, dei riferimenti alle istituzioni sovranazionali e dei temi di educazione civica. Attraverso i quesiti il candidato è sollecitato a collocare gli eventi nella corretta successione cronologica e nei contesti spazio-temporali di riferimento ed è posto nella condizione di mostrare la sua padronanza di concetti chiave della storiografia. c) 6 quesiti di Geografia, vertenti su tutto il programma concorsuale. I quesiti sono stati concepiti per accertare il possesso delle adeguate conoscenze con riferimento ai nuclei tematici indicati nel programma concorsuale. Nella selezione delle risposte ai quesiti proposte, il candidato ha quindi la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti rispetto ai contenuti della disciplina, a partire dai suoi fondamenti epistemologici per arrivare alle teorizzazioni più recenti, in una prospettiva tesa a valorizzare l'approccio interdisciplinare. I blocchi di domande delle diverse sessioni sono equipollenti per numero di argomenti affrontati e per difficoltà. I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti: a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni; b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l'individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte; c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte. Per le competenze richieste, i/le candidati/e potranno fare riferimento ai relativi descrittori di competenze del Quadro di Riferimento Europeo per il livello B2. I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali,

applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica. Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1" (cfr. doc. 7: Quadri di riferimento A012).

L'Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato le linee guida previste, non avendo consentito al ricorrente di poter dimostrare le sue competenze, in considerazione della errata predisposizione delle risposte indicate per i quesiti somministrati.

A titolo esemplificativo si rappresenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che il ricorrente è stato ampiamente pregiudicato nei quesiti n. 14), 15) e 44), per i motivi di seguito esposti.

1. QUESITO N. 14:

DOMANDA 14

La piattaforma di Scratch con il coding e la programmazione a blocchi può essere sfruttata per sviluppare attività di

a	making	X
*b	storytelling	
c	podcasting	
d	inquiry	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente forniva la risposta "Making", mentre veniva considerata corretta quella "Storytelling".

Il contestato quesito prevede la correttezza di tre risposte su quattro: si ponga attenzione alla formulazione della domanda e alle parole "può essere sfruttata" riferite alla piattaforma, con il coding e la programmazione a blocchi; esse presuppongono una valutazione generica.

La possibilità dell'utilizzo della piattaforma "Scratch" riguarda esattamente sia **attività di making**, sia di **storytelling** sia di **inquiry**.

Questa domanda a risposta multipla quindi non prevede una risposta univocamente esatta.

Di seguito i riferimenti che testimoniano che "Scratch" è usato nelle scuole anche in progetti di **making** e **inquiry**.

Progetti Making:

1) L'**INDIRE** (<https://www.indire.it/progetto/maker-a-scuola/>), ha riservato una pagina del suo sito istituzionale al progetto "Maker@scuola", dove si trova un progetto scolastico, Bifocal Modelling, svoltosi presso le scuole l'Istituto Comprensivo di Portoferraio, l'IC statale "C. Giusti" di Campo dell'Elba e l'Istituto Comprensivo "G. Carducci" di Portoazzurro". Nella pagina dedicata al progetto di making si legge chiaramente che *"Gli studenti sono infatti chiamati a progettare, osservare e confrontare l'esperimento reale con il modello (in forma cartacea o digitale, fatto con Excel, **Scratch**, NetLogo etc) individuando anche i reciproci limiti scientifici"*. (<https://lab.indire.it/metodologia-bifocal>).

2) Sempre sulla stessa pagina di **INDIRE** (<https://www.indire.it/progetto/maker-a-scuola/>), si legge: *I Maker sono gli "artigiani digitali", ovvero quegli inventori, autori e artisti che per passione progettano e autoproducono (...) **software open source**, realizzazioni robotiche e tutto ciò che stimola il loro desiderio di innovazione. **Software open source**, quali videogiochi didattici, possono essere sviluppati con Scratch; è possibile rilevare numerosi contributi sul sito ufficiale di Scratch.* (<https://scratch.mit.edu>).

3) Sempre **INDIRE** ha pubblicato sull'argomento un *volume su robotica educativa e **cultura making** dal Fablearn Italy 2019, che accoglie esperienze e risultati emersi durante la conferenza internazionale organizzata(...) ad Ancona.*

Alla conferenza internazionale hanno partecipato ricercatori, insegnanti, educatori e professionisti che hanno discusso dei **principi del making** e sono presenti vari progetti svolti nelle scuole italiane in cui è comune l'uso della piattaforma **scratch**.

(<https://www.indire.it/2021/12/14/ricerche-e-sviluppi-sulla-robotica-educativa-e-la-cultura> -

making-dal-fablearn-italy-2019/)

(<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-77040-2>)

4) Il progetto “MioRobot, un percorso di coding e making” dell’**Istituto Comprensivo 7 di Modena** riguarda *attività di programmazione informatica (coding) e di artigianato digitale (making) rivolte a 20 studenti della scuola secondaria di primo grado. (...) Il lavoro di coding con i ragazzi è basato su **Scratch**.*

(<https://www.ic7modena.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/Progetto-extracurricolare-Miorobot-CODING-e-MAKING-.pdf>).

5) Il progetto “Progetto Cavour, un percorso con scratch e making” ha coinvolto l’**Istituto Comprensivo 1 di Modena**; il progetto riguarda attività di programmazione informatica (coding) e di artigianato digitale (**making**) e anche per questo progetto *il lavoro di coding con i ragazzi è basato su **Scratch**.*

(https://memoesperienze.comune.modena.it/code_it_make_it/pdf/progetto_cavour.pdf)
(<https://www.ic1modena.edu.it/wp-content/uploads/2016/09/INVITO-ESPERTI-ESTERNI-2.pdf>).

6) Il Progetto “MODA&MAKING@SCHOOL” del **Liceo Linguistico statale Ilaria Alpi** di Cesena e FabLab Romagna (riconosciuto da Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità), *vuole realizzare percorsi di introduzione al **making** a scuola* dove al termine del percorso gli studenti hanno appreso *i primi rudimenti della stampa 3d e dello sviluppo del software attraverso l’uso del tool denominato **Scratch**.*

(https://www.liceoalpi.edu.it/public/articoli/allegati/1/digitalsummercamp_luglio2017.pdf).

7) Nel progetto “IL GIOCO DELL’OCA 3.0” dell’**Istituto Comprensivo 4 di Modena** *gli alunni (...) reinventano in chiave smart, high-tech il gioco dell’oca! Le caselle diventano interattive grazie a programmi come Makey Makey e **Scratch**. Parole d’ordine: coding, **making** e tinkering.*

(<https://www.ic4modena.edu.it/scuola-primaria-saliceto-panaro-gioco-delloca-3-0/>).

8) Nel progetto “Dal Coding al **Making**” dell’**Istituto Comprensivo 7 di Modena**, troviamo tra le attività “*Utilizzo di software gratuiti (es. **Scratch**)*”.

(<https://www.ic7modena.edu.it/wp-content/uploads/2017/11/ALLEGATO-4-D-CURRICOLO TECNOLOGIA-VERTICALE-IC7-Modena.pdf>).

9) Nel progetto “Reti collaborative per Didattiche Innovative” organizzato dall’**Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”** di Umbertide (PG), il percorso 1 “Tinkering Making e Internet delle cose” prevede la *creazione di artefatti con materiali di riciclo, (...), MakeyMakey, Scratch, progettazione e stampa 3D, pensiero computazionale e coding.*

(<https://icumbertidemontonepietralunga.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/Avviso-Progetto-Reti-collaborative-e-informativa.pdf>).

10) Nel progetto “MAKERS & VIDEOGAME” dell’**Istituto Comprensivo Ilaria Alpi** di Torino, nel modulo “Pupazzi in cerca d’autore” la proposta formativa prevede *lo sviluppo del pensiero computazionale (...) attraverso tecnologie digitali (Scratch, Lego We do 2.0) (...) anche attraverso esperienze di making.*

(<https://www.icilariaalpitorino.edu.it/files/Dsga/FIRMATO Avviso Bando Interno Tutor Cittadinanza Digitali 1.pdf>).

11) L’**Istituto Comprensivo di Casalgrande** (RE) prevede nel suo PTOF “Attivazione di laboratori di coding, making e tinkering (Makeymakey – Lego WeDo - Scratch...)”. (<https://iccasalgrande.edu.it/wp-content/uploads/sites/404/Piano-Triennale-Animatore-Digitale-allegato-PTOF-2019-2022.pdf>).

12) Nel progetto “Comprendere, interpretare, criticare, creare... per affrontare le sfide della realtà” dell’Istituto Comprensivo - Corinaldo (AN) si legge che *la programmazione e il coding, collegati alla robotica e al making, sono un nucleo potente dal punto di vista educativo.* Tra le tecnologie utilizzate **Scratch** compare più volte.

(<https://iccorinaldo.edu.it/wp-content/uploads/sites/491/vecchiosito/www.istitutocomprensivocorinaldo.it/files/07--Piano-digitale-18-19.pdf>).

13) L’**Istituto Comprensivo Galluppi- Collodi- Bevacqua** di Reggio Calabria, all’interno del **progetto ministeriale “Innovamenti”**, propone un corso tenuto il 28/03/2022 (stesso giorno della nostra prova), dal titolo *CODING E MAKING IN CLASSE.* (<https://www.icgalluppiirc.edu.it/2022/pnsd-iscrizione-ai-laboratori-metodologici-eft/>).

14) Sulla rivista online per la scuola **Bricks**, edita in collaborazione da **AICA** e **Sle-L**, N.3

- 2019, dal titolo “**Scratch** e il modulo ECDL Computing” in “**Maker**: Stampa 3D, Big Data e IoT”, a cura del Professore Pierfranco Favotto, membro del Direttivo AICA Lombardia e del Direttivo Sle-L e co-direttore della rivista Bricks, si legge: *Ho scritto che molti docenti usano Scratch per lo storytelling. Altri lo usano per **progettare videogiochi**, secondo il famoso suggerimento di Barack Obama alla presentazione della Computer Science Education Week del 2013: “Non limitarti a comprare un videogioco. Realizzane uno”. E’ certamente più facile **realizzare videogiochi con Scratch**, che mette a disposizione sprite e semplici comandi per gestire gli eventi e sensori, che non con Python.*

http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2019/09/2019_3_15_Ravotto.pdf).

15) Sulla rivista online Bricks, N. 3 - 2019 dal titolo “SteamLab attività sperimentali di elettronica educativa e **making**: percorriamo i sentieri dei meccanismi meravigliosi”, a cura di Giovanna Anna Rita Giannone Rendo, docente formatore sulle competenze didattiche digitali, mentor del CoderDojo Etneo dal 2016, webmaster di apprendereditando.wordpress.com, relatrice di diversi seminari e workshop su tematiche del PNSD e sul pensiero computazionale, referente Regionale dell’iniziativa Europe Code Week dal 2017, Makey Makey Ambassador dal 2018, formatrice MIUR per gli eventi FUTURA, e della docente Marzia Lunardi, mentor del Coderdojo Pavia e formatrice MIUR per gli eventi FUTURA, si legge: *È stato chiesto ai ragazzi di **realizzare un gioco interattivo** e di collaudarlo giocando. Grazie al sintetizzatore vocale di **Scratch** e ai contatti della scheda Makey Makey, ogni gruppo ha potuto costruire all’interno di una scatola di cartone un vero e proprio gioco interattivo, ispirato al famoso allegro chirurgo.*

http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2019/09/2019_3_04_Giannone.pdf).

A fronte di tali evidenze è chiaro che l’uso di Scratch è da associare e favorisce tanto lo **storytelling**, quanto il **making**.

Progetti Inquiry:

1. Il laboratorio organizzato dall’**INDIRE** “Laboratorio di robotica per l’esplorazione scientifica” le cui metodologie e pratiche sono basate sulla **Inquiry Based Science** e tra i materiali utilizzati troviamo proprio la “Piattaforma Scratch for Arduino”.

https://codingrobotica.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=

2. Il progetto “*Scratch e serious games scientifici (anche con utilizzo di lego e picoboard)*” svolto nell’**IIS J.F. Kennedy di Monselice** (PD), all’interno del Global Junior Challenge, concorso internazionale che premia l’uso innovativo delle tecnologie per l’educazione del 21° secolo e l’inclusione sociale, durante il quale: *Con il software **Scratch** sono stati creati giochi interattivi scientifici, utilizzati in **metodologia Inquiry based** soprattutto nella fase engage (stimolo ad un problema) ed explore (esplorazione e conduzione di esperimenti simulati).*

3. L'Istituto Comprensivo 8 di Modena, all'interno del progetto "Code it make it" ha sviluppato un "Quiz interattivo sul Duomo di Modena tramite Scratch"

4. Progetto Byoeg - Insegnare con i videogiochi, dell'Istituto comprensivo Cocchi: un percorso di ricerca ed azione. La progettazione è partita dalla definizione di un percorso tematico in metodologia IBSE (Inquiry Based Science Education). Ad ogni fase IBSE è stato poi associato un game programmato con il linguaggio di programmazione visuale Scratch. (<https://www.iccocchilicciananardi.edu.it/attachments/article/589/-Inquiry%20Based%20gamificato.pdf>)

5. **“Le molecole impazzite”** - Simulazione di una lezione **inquiry** con il metodo IBSE e con il programma **Scratch**. Ciclo di seminari sulla didattica inversa delle scienze sperimentali fra nuove tecnologie e osservazione della realtà naturale. Percorso di formazione proposto da Fondazione I linei per la scuola. Relatori: Prof.ssa Loredana Badini Prof. Enrico Roccatani

(<https://www.isrosselliaprilia.edu.it/sites/default/files/articoli/2016-2017/coding-new.pdf>)

6. Inquiry Based Science Education - CORSO DI FORMAZIONE - Centro IBSE del Lazio - Anno scolastico 2016-2017. Il punto di incontro tra IBSE & Coding - Loredana Badini

Sperimentatore Esperto IBSE & Enrico Roccatani Animatore Digitale.

PRIMA PARTE: I punti essenziali e il valore aggiunto dell'IBSE. Il Pensiero computazionale, il Coding e il programma **Scratch**.

SECONDA PARTE: Simulazione di una lezione inquiry con il metodo IBSE e con il programma Scratch.

(<https://docplayer.it/204989268-Seminario-il-punto-di-incontro-tra-ibse-coding.html>).

7. La XXI conferenza di Parigi sul clima presentata con Scratch: La metodologia pedagogica **IBSE** propone una educazione scientifica basata sull'investigazione, in questo documento si l'autrice si propone di sviluppare una attività con **Scratch** incentrata su questa importante problematica dei nostri tempi

(<http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/03-Imbrogno.pdf>).

8. La Fucina delle Idee (Articolo didattico). La fucina delle Scienze ed il progetto BYOEG si incontrano per proporre un percorso didattico dove i giochi ed il coding vengono calati all'interno di una didattica finalizzata alla realizzazione di esperienze educative efficaci. Oggi vi presentiamo un modello di fluido non newtoniano esplorabile attraverso una simulazione con **Scratch**. Il percorso si inserisce nella fase explore e/o engagement di una metodologia **inquiry based**, dove l'esperimento reale non è assolutamente escluso. In questa attività il coding è finalizzato alla realizzazione di una prova di competenza autentica. (<https://scratch.mit.edu/projects/88739801/#player>)

(<http://www.lafucinadellescienze.it/wordpress/archives/3021>)

9. Programming in Scratch Using Inquiry-Based Approach
(<https://www.semanticscholar.org/paper/Programming-in-Scratch-Using-Inquiry-Based-Approach-Van%20C3%AD%20C4%8Dek/6cbbbc41bd672e7de3f881cd2f598a2998af43b>) 10.

TIWI - Teaching ICT with Inquiry: Percorso di formazione proposto da European Schoolnet, dove è utilizzata la piattaforma Scratch per attività di Inquiry
(<https://blogs.eun.org/tiwi/files/2020/09/TIWI-MOOC-Results-MG.pdf>)

(<https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:TIWI+ICT+Inquiry+2019/about>)

11. Programmazione in Scratch utilizzando un approccio basato sull'indagine

Autore: Jiří Vaníček (České Budějovice, Boemia meridionale, Cechia)

Pubblicato in: L'informatica nelle scuole. Curricula, competenze e concorsi Editore: Springer International Publishing

(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-25396-1_8)

12. Guided Inquiry Scratch Increase Students' Critical Thinking Skills on the Linear Motion Concept: Can it be?

Universitas Negeri Semarang Indonesia. Educazione fisica, Scuola di specializzazione e Dipartimento di Fisica, Facoltà di Matematica e Scienze

Autori: Nurhasan Ropi` Wahyu Hardyanto , Ellianawati Physics Education
(https://pdfs.semanticscholar.org/dc2f/4caf74f31bdf2c7a444a1606e49095aa00e5.pdf?_ga=2.241714250.97642518.1649535107-1414193236.1649535107)

13. Conferenza internazionale sull'informatica nelle scuole: situazione, evoluzione e prospettive

(https://www.researchgate.net/publication/300253698_Programming_in_Scratch_Using_Inquiry-Based_Approach) .

Nello stesso senso si è espressa la Professoressa Loredana Imbrogno: “ *Il progetto BYOEG è nato come metodologia innovativa per lo studio delle scienze, unendo l'approccio IBSE e il linguaggio di programmazione visuale SCRATCH.*”.

I progetti, i laboratori, gli articoli sopra riportati rappresentano una minima parte delle esperienze laboratoriali che vengono condotte nelle scuole attraverso l'utilizzo della piattaforma Scratch con il coding e la programmazione a blocchi sfruttata per sviluppare attività di *making* e *inquiry*.

A fronte di tali evidenze è chiaro che l'uso di “Scratch” è da associare e favorisce tanto lo **storytelling**, quanto il **making e l'inquiry** e che pertanto la risposta fornita dal ricorrente deve essere considerata come valida.

2. QUESITO N. 15:

DOMANDA 15

Quali personaggi storici furono protagonisti della "lotta per le investiture"?

a	L'imperatore Enrico V e papa Callisto II	X
b	Il re di Francia Filippo il Bello e papa Bonifacio VIII	
c	L'imperatore Carlo V e papa Clemente VII	
*d	L'imperatore Enrico IV e papa Gregorio VII	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente forniva la risposta sub a), laddove veniva considerata corretta quella sub d).

La domanda relativa ai protagonisti della lotta per le investiture non prevede una sola risposta univocamente esatta.

La lotta per le investiture (1073-1122) coinvolse con ruoli di primo piano, sia l'imperatore **Enrico IV e papa Gregorio VII** (risposta c. - ritenuta corretta dal Ministero) sia l'imperatore **Enrico V e papa Callisto II** (firmatari del Concordato che sancisce la fine della lotta suddetta – Concordato di Worms 1122).

"Furono protagonisti" è indicazione che può giustificarsi ad entrambe le coppie, in quanto entrambe agirono nel conflitto papato impero in oggetto.

La presenza di entrambe le coppie tra le risposte, conferisce la caratteristica di disambiguità alla risposta che il sistema assegna come corretta, il che esclude **univocità al quesito**.

In tal senso si è espresso il Prof. Massimo Arcangeli, Professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari il quale, nella perizia resa in favore del ricorrente in relazione al contestato quesito in oggetto, si è così espresso: "la scelta del selezionatore ministeriale, proprio relativamente all'uso della

parola protagonista, è ambigua e improvvida. È un po' come se, parlando di un qualunque conflitto, politico o militare, ritenessimo protagonista solo chi lo ha fatto esplodere e non anche chi vi ha messo fine con un accordo, un negoziato, un trattato di pace" (**cfr. doc. 8: Perizia Prof. Arcangeli**).

Si consulti, a riprova, qualsiasi manuale di storia medievale o corso monografico o pubblicazione sull'argomento.

A titolo esemplificativo, si riportano (**cfr. doc. 9: Fonti di riferimento**):

- A.Cortonesi, *Il Medioevo. Profilo Di Un Millennio*, 2014, pp. 173 – 177. da Cortonesi si estrapola l'indicazione della fine della lotta "quasi secolare" proprio con Worms e quindi Callisto II ed Enrico V:

"L'intesa con l'imperatore fu trovata nel 1122 da Callisto II con il Concordato di Worms (1122), ispirato agli accordi raggiunti con Francia e Inghilterra [...] Era una soluzione di compromesso, che per il momento poneva fine alla quasi secolare tra papata e impero," p. 175.

- G. Piccinni, *I mille anni del Medioevo*, 1999, Mondadori, pp. 218-219.

Piccinni sottolinea come dopo Gregorio VII continua la lotta per le investiture:

"La lotta con l'imperatore continuò con i successori di Gregorio VII [...] Alla composizione del conflittosi arrivò nel 1122 con il concordato sottoscritto a Worms, sulla riva del Reno, dall'imperatore Enrico V (1081-1125) e papa Callisto II (1119-24), che regolava la materia dell'investitura dei vescovi con un onorevole compromesso." p.218

- R. Morghen, *Civiltà Europea. Medioevo*, 1956, Palumbo, pp. 170 - 183. Ancora Morghen getta luce sul protagonismo di Callisto II ed Enrico V come coloro che firmarono il compromesso:

“Nei primi anni del secolo XXII ebbe fine la lotta per le investiture, che aveva messo l’uno contro l’altro, in una tragica lotta, i due supremi poteri [...] La contesa tra Papato e Impero si chiuse nel 1122 con un compromesso, tra il papa Callisto II e l’imperatore Enrico V, che va sotto il nome di Concordato di Worms.”

- R. Villari, *Storia Medievale*, Volume primo, Editori Laterza, pp. 149-152.

Anche Villari riporta le stesse considerazioni:

“La lotta tra il papato e l’impero si chiuse, infine, con un compromesso stipulato tra il papa Callisto II e l’imperatore Enrico V nel 1122”

- R. Vivarelli, *Profilo di storia medievale*, 2000, La Nuova Italia, pp. 145 - 150.

Vivarelli rende anch’egli protagonisti Callisto II ed Enrico V:

“Finalmente si giunge ad una soluzione di compromesso attraverso un accordo tra il nuovo re di Germania Enrico V (1106 – 1125) e il pontefice Callisto II (1119 – 1124), con il cosiddetto concordato di Worms (1122)”

- G. Vitolo, *Medioevo. I caratteri di un’età di transizione*, 2000, pp. 254-258.

Lo storico Vitolo sottolinea, inoltre, che la complessità della lotta per le investiture era tale da non riuscire a trovare esaurimento con il concordato, ribadendo come fosse impossibile trovare due soli protagonisti per la stessa lotta:

“Tra scomuniche e colpi di scena continuava intanto un dibattito in corso da quasi un secolo: dibattito sempre più influenzato dal clima di stanchezza che si andava diffondendo nella Cristianità occidentale [...] con il nuovo pontefice Callisto II (1119- 1124), fu possibile, il 23 settembre del 1122, passare alla stipula del famoso concordato di Worms. [...] Tra l’altro, i diritti riconosciuti dal papato all’imperatore si presentavano formalmente come una concessione personale ad Enrico V e non come prerogative definitive dell’autorità imperiale;

il che mostrava la volontà della Chiesa di mantenersi margini di manovra per l'avvenire. E infatti la storia dei secoli successivi avrebbe dimostrato che elezioni vescovili erano una questione troppo complessa, perché si potesse pensare di chiuderla una volta per sempre e in maniera chiara. " p.258.

Altra bibliografia è rappresentata da:

- AA.VV. *Il monachesimo e la riforma ecclesiastica* (1049-1122). Atti della IV Settimana internazionale di studio (Mendola 23-29 agosto 1968), 1971, Vita e Pensiero, Milano.
- AA.VV. *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente* (1123-1215). Atti della VII Settimana internazionale di studi medievali (Mendola, 28 agosto-3 settembre 1977), 1980, Vita e pensiero, Milano.
- Blumenthal U.- R., *La lotta per le investiture*, 1990, Liguori, Napoli (ed. or. Stuttgart 1982). G.M. Cantarella, *I monaci di Cluny*, 1997, Einaudi, Torino.
- G.M. Cantarella, V. Polonio, R. Rusconi, *Chiesa, chiese, movimenti religiosi*, 2001, Laterza, Roma-Bari.
- N. D'Acunto, *La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale* (998-1122), 2020, Carrocci Editore.
- G. Tabacco, *Cristianità e impero fino concordato di Worms*, in *La cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società*. Atti dell'VIII Settimana internazionale di studio (Mendole, 30 giugno - 5 luglio 1980), 1983, Vita e Pensiero, Milano, pp. 3-25.
- Vauchez, *La spiritualità dell'Occidente medievale* (sec. VII-XII), 1978, Vita e Pensiero, Milano (ed. or. Paris 1975).

- Violante, *Studi sulla cristianità medievale. Società, istituzioni, spiritualità*, 1975, Vita e Pensiero, Milano.

Le fonti sopra riportate evidenziano che il quesito, nella genericità del termine "protagonisti", non ammette un'unica risposta inequivocabilmente corretta, bensì due. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, sono da ritenere valide due risposte tra quelle previste, sia quella fornita dal ricorrente che quella considerata come corretta dal sistema.

3. QUESITO N. 44:

DOMANDA 44

Qual era la funzione dei questori nell'antica Repubblica romana?

a	I questori erano due e amministravano la giustizia	X
b	I questori erano quattro e si occupavano dei lavori pubblici, come la costruzione di strade, ponti e acquedotti, e la manutenzione degli edifici pubblici	
c	I questori erano due e comandavano l'esercito	
*d	I questori erano otto e amministravano il denaro pubblico	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente forniva la risposta sub a), mentre il Ministero riconosceva come corretta quella sub d).

La domanda risulta ambigua e porta ad individuare come sicuramente corrette almeno due delle risposte proposte, e sono relative all'accezione di "Antica Repubblica romana", al numero e alle funzioni dei questori, come di seguito documentato e dimostrato.

- **Periodo: Antica Repubblica romana**

La domanda è formulata in modo errato perché la definizione di “**Antica repubblica**”, non è attestata nell’ambito della storiografia ufficiale. **La storia di Roma, infatti, viene convenzionalmente suddivisa dagli storici in tre periodi:**

1. Monarchia, dalla fondazione nel 753 a.C. alla cacciata del re di origine etrusca Tarquinio il Superbo nel 509 a.C.;
2. Repubblica, dal 509 a.C. sino alla fondazione dell’impero di Augusto nel 27/30 a.C.;
3. Impero, sino alla caduta dell’Impero romano d’Occidente nel 476 d.C. Vedasi:

Sulla periodizzazione della storia di Roma cfr. Enrico Galavotti, Mikos Tarsis, *L’Impero romano dalla monarchia alla repubblica*, 2021 pag.18; La sintesi cronologica del Prof. Pierfrancesco Porena, docente di Studi Umanistici all’Università Roma Tre (<https://www.academia.edu/30694360>).

Luciana Aigner Foresti, *Antichità classica*, Milano 1994 pag.226 Massimo Drago *Storia 1*, 1999 pag.87.

Pur volendo riferire l’accezione di “Antica Repubblica romana” alla fase repubblicana (cioè quella che va dal 509 a.C. al 27/30 a.C.), è impossibile risalire al preciso momento storico richiesto per individuare la risposta ritenuta corretta da chi ha formulato il quesito, poiché **in questo ampio orizzonte temporale il numero dei questori cambia nel tempo e le loro funzioni variano.**

- **Questori: funzioni**

“... funzione giudiziaria è evidentemente quella attribuita ai cosiddetti quaestores parricidii¹, da cui si distinguono i quaestores (aerarii) propriamente detti. Ma Dione non si limita ad affermare che i questori potevano svolgere funzioni diverse; egli, più esattamente, distingue tre fasi nell’evoluzione della magistratura: una prima fase, in cui le

competenze dei questori sono soltanto di natura giudiziaria; una seconda fase, in cui vi si aggiungono le competenze amministrative; una terza in cui solo queste ultime sopravvivono”.

Vedasi:

Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana, G. Urso, Editore Vita e Pensiero, Milano 2005, pp. 37-43.
(<https://studiahumanitatispaideia.blog/?s=questori>)

“Le funzioni più importanti erano quelle dei due quaestores urbani; in origine semplici ausiliari dei consoli, divennero in seguito una vera e propria magistratura con attribuzioni determinate: la giurisdizione in materia penale, in particolare l’inquisizione per i crimini contro la persona (quaestores parricidii) e la gestione del tesoro pubblico (aerarium populi romani) e di conseguenza la custodia del tempio di Saturno dove erano depositate le chiavi del tesoro”.

Vedasi:

Questore in Treccani, Enciclopedia Online https://www.treccani.it/enciclopedia/questore/?fbclid=IwAR19K4rEpQKyLVgjfDqJXXCMiWGEATO7PAqCtGbUGW7mPWQwOAoh_IsaYn8

“Sono anzitutto ricordati nelle fonti antichi quaestores parricidi, quali organi della comunità cittadina aventi competenza in tema di repressione dell’omicidio e di altri crimini capitali....”

Vedasi:

Questori, Alberto Burdese, Enciclopedia Utet, IV edizione, 1992

¹ *Festo 221M (247L): parricidii quaestores appellabantur qui solebant creari causa rerum capitalium quaerendarum (I questori erano detti parricidi, che erano soliti essere creati allo*

scopo di perseguire reati capitali
“Istituita all’inizio della repubblica, anche la questura rientrava nel novero delle magistrature ordinarie minori. I questori avevano giurisdizione penale e compiti finanziari”

Vedasi:

Roma, potere e identità dalle origini alla nascita dell’impero cristiano, Giovanni Brizzi, Pàtron Editore, Bologna, 2012, pag. 53

Competenze giudiziarie e finanziarie avevano i questori: ad essi spettavano la giurisdizione penale e il controllo del tesoro pubblico”

Vedasi:

Guida alla storia romana, Guido Clemente, Oscar Mondadori, 2017

“Pomponio D. 1.2.2.23 E poiché, come si è detto, la legge non consentiva ai consoli di giudicare senza l’autorizzazione del popolo in cause capitali riguardanti cittadini romani, venivano nominati dal popolo questori sovrintendenti ai giudizi capitali: costoro si chiamavano questori del parricidio, dei quali è menzione anche nella legge delle dodici tavole”.

Vedasi:

Storia del diritto romano - Paola Bianchi Ricercatore di Diritto Romano – Università Tor Vergata <https://didattica.uniroma2.it>

“I loro compiti erano di natura amministrativa: custodivano le chiavi, il tesoro, i documenti, le insegne; amministravano l’erario, erano gli ufficiali pagatori dei consoli, vigilavano sull’adempimento degli oneri tributari, perseguendo, se necessario i debitori. Avevano anche compiti di natura giurisdizionale, poiché si occupavano dell’istruttoria e dell’accusa nei giudizi capitali (funzione che persero poi con l’istituzione delle quaestiones perpetuae)”.

Vedasi:

Storia della civiltà romana, Massimo Drago, Alpha Test editore

- **Questori: numero**

“Nel diritto pubblico romano, la più antica fra le magistrature minori, attestata dal 5° sec. a.C.: con l'introduzione del consolato, ciascuno dei 2 consoli ebbe come ausiliare un quaestor, in origine di nomina consolare poi (dal 449 a.C.) eletto annualmente dai comizi tributi; daterebbe al 409 l'ammissione alla questura dei plebei.

Il numero dei questori, salito a 4 nel 424 a.C. (2 come ausiliari per l'imperium domi, 2 per l'imperium militiae) e a 8 nel 267 (di essi, 4 questori italici, o classici, ebbero per compito l'allestimento della flotta e la polizia delle coste, con sede a Ostia, a Cales in Campania, a Rimini o Ravenna e forse a Lilibeo), crebbe ancora con l'aumento delle province, con la necessità di assegnare aiutanti a ogni governatore e anche per facilitare l'incremento del senato, nel quale si entrava dopo aver esercitato la carica di questore. Una lex Cornelia, di Silla, ne fissò il numero a 20,

Vedasi:

Questore in Treccani Enciclopedia Online https://www.treccani.it/enciclopedia/questore/?fbclid=IwAR19K4rEpQKyLVgjfDqJXXCMiWGEATO7PAqCtGbUGW7mPWQwOAoh_IsaYn8

“..... Nel 421 la plebe ottiene che il numero dei questori sia portato a quattro e che i plebei possano essere eletti a questa magistratura.....”

Vedasi:

Roma Antica Vol. 1, Guglielmo Ferrero e Corrado Barbagallo, Ed. Le Monnier II edizione Firenze, 1933

“I questori si occupavano di finanze, sorvegliando il tesoro conservato nel tempio di Saturno. Ma non doveva essere questo il loro compito originario, perché il nome (da

quarere) indica piuttosto una funzione giudiziaria. Passati da due a quattro, poi a otto, il loro numero accompagnò le multiple necessità di avere questori al fianco dei consoli, in guerra, per gestire la cassa militare e provvedere alle spese, e, in pace, per controllare il regolare versamento delle imposte e la fornitura di truppe da parte delle comunità baliche”.

Vedasi:

G. Poma , *Le istituzioni politiche del mondo romano*, cit., p. 76

“..... La carica dei questori era la prima, la più bassa del cursus honorum romano. Era tuttavia una carica magistratuale vera e propria, per quanto priva di imperium, della sella curule e della toga pretesta. In tempi antichi, i questori erano scelti direttamente dai sommi magistrati di cui erano ausiliari. In seguito, la nomina passò ai comizi tributi e a partire dal 409 a.C. poterono accedere alla carica anche i plebei. Inizialmente, i questori erano due, ma il numero crebbe con l'accrescersi dei compiti amministrativi statali e si assisté anche a una differenziazione di funzioni. Così, i questori furono inizialmente due, poi passarono a quattro, poi a otto e con Silla diventarono venti. Cesare li portò a 40 e Augusto nuovamente a 20.....”

Vedasi:

Storia della civiltà romana, Massimo Drago, Alpha Test editore

Secondo il volume di Francisco Pina Polo e Alejandro Díaz Fernández “*The Quaestorship in the Roman Republic*” (De Gruyter editore), c'erano due questori quando fu creato l'ufficio, secondo Livio e Dionigi di Alicarnasso questa figura fu creata all'inizio della repubblica. Inoltre, Varrone riporta che due funzioni erano solitamente attribuite ai questori: finanziaria e giudiziaria.

La prima elezione dei questori, esattamente sessantatré anni dopo l'espulsione dei Tarquini, fu quella di Valerio Potito ed Emilio Mamercus, per collaborare negli affari militari.

Poi, con l'aumentare degli affari pubblici, se ne aggiunsero altri due per occuparsi dei loro doveri a Roma.

Plutarco parla dell'origine del questore nella sua biografia di Publicola: "Egli [Valerius Publicola] fu anche lodato per la sua legge sul questore (...) e diede al popolo il potere di nominare due uomini come questori (ταμίαι). E i primi ad essere così nominati furono Publio Veturius e Marco Minucio...".

Plutarco dunque lega l'istituzione della figura del questore al console Valerio Publicola, e di conseguenza proprio all'inizio della Repubblica nel 509. Per Cassio Dione, i questori erano incaricati della gestione dei fondi pubblici, ma hanno anche giudicato casi capitali. Da qui il nome dato all'ufficio, afferma Cassio Dione, poiché il compito principale di un questore era di "quaerere", cioè indagare per stabilire la verità. I questori in seguito ricevettero l'addizionale dovere di amministrare i fondi pubblici.

Dalla Treccani ricaviamo: Divengono quattro nel 424 a.C. (2 come ausiliari per *l'imperium domi*, 2 per *l'imperium militiae*) e a 8 nel 267. Una *lex Cornelia*, di Silla, ne fissò il numero a 20, entità raddoppiata da Cesare (45 a.C.) e riportata da Augusto alla misura sillana. I questori una vera e propria magistratura con attribuzioni determinate: la giurisdizione in materia penale, in particolare l'inquisizione per i crimini contro la persona.

Le fonti sopra riportate evidenziano che il quesito, nella forma in cui è stato formulato, non ammette un'unica risposta inequivocabilmente corretta, bensì due. L'ambiguità del quesito è riscontrabile nell'accezione di "Antica Repubblica romana" e nel non aver individuato nello stesso un preciso arco temporale cui riferire numero e funzioni dei questori.

Inoltre, la definizione di "Antica Repubblica romana", per quanto storicamente non accurata, come sopra esposto, lascia sicuramente intendere che il quesito si riferisca al primo periodo della Repubblica, cioè a quello cronologicamente più antico, durante il quale, come già ampiamente documentato, i questori erano appunto in numero di due.

La risposta “*I questori erano due e amministravano la giustizia*” è da ritenersi inequivocabilmente corretta sia in riferimento al numero che alla funzione svolta, infatti:

1. In base all'analisi delle fonti riportate durante l'arco temporale della Repubblica romana, che va dal 509 a.C. al 27/30 a.C., il numero dei questori è variato passando da due, a quattro, a otto fino ad arrivare a venti e oltre nell'ultimo periodo;

2. In relazione alle funzioni, la risposta, “i questori erano due e amministravano la giustizia” è da ritenersi altrettanto corretta in quanto, in base all'analisi delle fonti, è giusto affermare che nella prima fase della Repubblica romana, **i questori avevano esclusiva competenza di natura giudiziaria**; soltanto in seguito le loro funzioni si ampliarono e diversificarono.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, sono da ritenere valide due risposte tra quelle previste:

1. I questori erano otto e amministravano il denaro pubblico;

2.. I questori erano due e amministravano la giustizia.
Per cui si chiede l'attribuzione del relativo punteggio per la domanda “I questori erano due e amministravano la giustizia”.

Pertanto, alla luce di quanto documentato, la risposta fornita dal ricorrente deve ritenersi corretta.

Sulla base di quanto esposto, appare dunque evidente come l'Amministrazione resistente abbia articolato i quesiti in aperta violazione di legge, contemplando risposte che non trovano conforto nei manuali di riferimento.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di “Reclutamento del personale”, così prevede: “1. *L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a)*

tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte **all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;**

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per la classe di concorso di appartenenza del

ricorrente, in quanto ha programmato la prova scritta inserendo risposte non corrette o più risposte corrette, che hanno impedito la corretta valutazione della prova.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: *“Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, “le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità**, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.”* (cfr., ex

multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).

Nel caso di specie non si controverte su una valutazione relativa alla discrezionalità della Amministrazione, trattandosi di quiz per i quali non era necessaria una ulteriore motivazione in relazione alla valutazione attribuita.

La *quaestio iuris* attiene piuttosto alla manifesta illogicità delle risposte individuate come corrette, vizio ben rilevabile dalla mera analisi dei succitati testi.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che il medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio ottenuto pari a 68,00/100 laddove, per l’accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.

La condotta del Ministero dell’Istruzione è meritevole di essere censurata dall’Ill.mo T.A.R. adito, considerato che il docente odierno ricorrente, con l’attribuzione del corretto punteggio in relazione anche solo in relazione ad una delle domande poste all’attenzione dell’Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta “prova di resistenza”. Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *“In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso”* (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di un solo quesito in relazione alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, il medesimo potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo il ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, il ricorrente ha pieno diritto ad essere ammesso alla prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta del concorso in oggetto.

Il mancato inserimento del ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha impedito al medesimo di superare la prova scritta.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità ai Quadri di riferimento e alla letteratura di riferimento, il ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio pari a 68,00/100 ottenuto: con soli 2,00 punti in più – corrispondenti alla positiva risposta ad un solo quesito – parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito al ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.

Al ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del personale"*, dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano*

*l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire**; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".*

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima non ha individuato risposte univocamente corrette, inserendo più risposte che possono considerarsi tali.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta "Carta di Nizza", alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati ¹.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente, il quale ha il pieno diritto ad essere inserito tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti»*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *«che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di

intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)"².

Il ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, indetto con il fine specifico di superamento del precariato, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che le ha così impedito di dimostrare le sue competenze e di accedere alla successiva prova orale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di ammettere il ricorrente allo svolgimento della prova orale, da calendarizzarsi eventualmente in una sessione suppletiva.

Tenuto conto della programmazione della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A012" per la Regione Sardegna, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dal ricorrente dall'illegittimo mancato superamento della prova scritta.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, è stato

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."

pubblicato il calendario della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A012", all'interno del quale non risulta ancora inserito il nominativo del ricorrente.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta del ricorrente è imputabile alla sola condotta dell'Amministrazione, la quale ha programmato la prova scritta in palese violazione di legge, attraverso l'individuazione di risposte difformi dal contenuto della letteratura di riferimento.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per il ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di accedere alla prova orale del concorso in oggetto ed essere inserito nella graduatoria di merito che verrà stilata all'esito dello svolgimento delle prove e della successiva valutazione dei titoli, con conseguente impossibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato e che il ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 68/100, risultando così escluso per un solo quesito.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere il ricorrente a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, per la sua classe di concorso.

Roma, 26.05.2022

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i documenti in copia come da separato indice.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 26.05.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente giusta
procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione del ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza del medesimo;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*

- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 26.05.2022

Avv. Domenico Naso